

TAR Sicilia, Sezione II Palermo - Sentenza 07/02/2006 n. 327
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.1, 10.3

In tema di requisiti morali e di produzione documentale per la partecipazione a gare di appalto, le certificazioni penali devono riguardare, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., tutti i soggetti, amministratori e direttori tecnici delle società partecipanti, in carica ovvero cessati, durante l'intero triennio antecedente la pubblicazione del bando.

Conseguentemente deve ritenersi sussistente a carico delle ditte stesse un onere di documentazione, ossia la ricostruzione "storica" delle cariche sociali, nell'arco dell'ultimo triennio (cfr., da ultimo, C.G.A., 17 ottobre 2005, n. 674, ma anche 21 gennaio 2005, n. 8; 8 marzo 2005, n. 94 e 29 agosto 2005, n. 575). In assenza di un riferimento della norma alla causa della cessazione ed in considerazione della ratio legis deve ritenersi che anche in caso di decesso sussiste l'obbligo in questione e che il suo inadempimento comporta l'esclusione della impresa inadempiente dalla gara. I legali rappresentanti delle imprese hanno il potere/dovere di rendere le dichiarazioni richieste dal citato articolo 75 in sostituzione dei soggetti cessati dalla carica, secondo quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale possibilità sussiste anche relativamente al certificato del casellario giudiziale degli amministratori e direttori tecnici cessati, in quanto nei procedimenti di gara ad evidenza pubblica al posto del certificato del casellario giudiziale può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva, la quale può riguardare anche soggetti diversi dal dichiarante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2 luglio 2001, n. 3602).